

POLIZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Via Europa 23

20028 San Vittore Olona (MI)

P. I. 01175480159

e

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 01.11.2014
alle ore 24.00 del 31.12.2017

UBICAZIONE DEL RISCHIO

In locali di proprietà e/o in uso del Comune di San Vittore Olona, nell'ambito del territorio comunale

PARTITE, ENTI E SOMME ASSICURATI - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

n.	descrizione		somma assicurata	tasso	premio lordo
1)	Attrezzature	Euro	15.000,00 % ^o	Euro.....

CONDIZIONI COMPLEMENTARI

A) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio	operante
B) Supporti di dati	operante
C) Maggiori costi	operante
D) Programmi in licenza d'uso	operante
E) Conduttori esterni	operante

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di €.
150,00 ,salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare n. 3).

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione il contratto di assicurazione;

Polizza il documento che prova l'assicurazione;

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società l'impresa assicuratrice;

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Società avrà diritto al pagamento del premio entro le ore 24 del 60° giorno dopo quello dell'effetto.

Se il Contraente non paga il premio nei tempi sopra previsti, l'assicurazione si intende priva di effetto e la Compagnia non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo sopra indicato.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società una proroga tecnica della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Società o quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 9- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate e poste nel luogo indicato in polizza, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni

di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto;
- l) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- m) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
- n) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della polizza erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;
- o) ai conduttori elettrici esterni delle cose assicurate;
- p) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- q) programmi standard od in licenza d'uso.

Art. 13 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in buone condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza quanto prima da quando ne ha avuto conoscenza, al massimo entro 8 giorni

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a)

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato non avviene entro otto giorni di calendario dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 19 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - Valore delle cose assicurate - Assicurazione parziale

Per valore delle cose assicurate si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se il valore delle cose assicurate, prese ciascuna separatamente e determinato in base ai criteri del comma precedente, eccede al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

Art. 19 - Valutazione del danno - Determinazione dell'indennizzo

Il danno viene valutato per ogni singola cosa come segue:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come ad A 1) defalcato dell'importo stimato come ad A 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a B 1), defalcato dell'importo stimato come a B 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A1), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B 1).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dalla valutazione del danno le spese per tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei.

L'indennizzo si ottiene prendendo l'importo risultante di cui al comma A) o B), a seconda del caso, con la eventuale applicazione di quanto previsto all'art. 18 e con la successiva deduzione dello scoperto - di cui alla condizione particolare n. 5.

Per i danni derivanti da un'unica causa si applicherà una sola volta l'importo maggiore dello scoperto qualunque sia la garanzia interessata ed il numero delle cose danneggiate

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto dello scoperto.

Art. 21 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato

Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 a).

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

1) Valore a nuovo

Per impianti od apparecchi in stato di attività ed a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici stabiliti dalla casa costruttrice;

- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio;

le disposizioni di cui all'articolo 19 comma B delle Condizioni Generali vengono così sostituite ferme restando le altre normative di cui all'articolo 19 stesso:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso o di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento:
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come a B1) defalcato dell'importo stimato come a B 2).

2) Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 18 delle Condizioni Generali, in caso di sinistro non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle cose la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 18 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna cosa, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

3) Danni da furto

Relativamente ai danni da furto e rapina, e nel caso in cui ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate non siano protetti dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il minimo di €. 250,00.

Mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso

o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili,ecc..) oppure con serrature o lucchetti;

- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Tutti gli immobili di proprietà comunale sono dotati di impianto antintrusione, collegati via radio direttamente alla centrale operativa dell'azienda cui è affidato il servizio di vigilanza.

Il palazzo municipale è inoltre munito di sistema di videosorveglianza con registrazione.

Se il furto o la rapina sono commessi durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l'intervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di €. 250,00.

4) Spese di demolizione e sgombero

In caso di danno indennizzabile, la Società corrisponde le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza massima del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 20 delle Condizioni Generali.

Per quanto concerne le predette spese non sarà operante il disposto dell'art. 18.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

1) Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica/ manutenzione

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettro-meccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

2) Programmi operativi per Sistemi di Elaborazione Dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.

Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

GARANZIE COMPLEMENTARI

(sempre operanti)

A) Scioperi, sommosse. tumulti popolari. atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

A parziale deroga dell'art. 12 i) delle Condizioni Generali, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 12 i) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia complementare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativamente alla presente garanzia.

B) Supporti di dati.

- 1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

- 2) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di polizza.
- 3) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati somma superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza.
- 4) A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telefax.

C) Maggiori costi.

- 1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato. rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;

- c) prestazioni di servizi da terzi.
- 2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
 - e) danni ai supporti di dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero risultante, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione. La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio di polizza.
- 4) Il periodo d'indennizzo sopraindicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
- 5) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero risultante, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia di due giorni.
- 7) A parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o telefax. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del

sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

D) Programmi in licenza d'uso

La Società rimborsa i costi necessari per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti dal sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

E) Conduttori esterni

La Società rimborsa i danni materiali e diretti ai conduttori esterni e rimborsa i relativi costi di ricerca del danno.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il Contraente

La Società

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le voci sottoindicate.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Art. 7 - Rescindibilità e rinnovo della polizza

Art. 17 - Mandato dei periti

Art. 19 - Valutazione del danno - Determinazione dell'indennizzo

Il Contraente

Modello per l’offerta economica

(da inserire debitamente compilato e sottoscritto nella Busta B- Offerta economica, unitamente al Modello 3), allegato al Disciplinare di gara)

LOTTO 1

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di (legale rappresentate/ gerente / agente) della Società di Assicurazioni _____, per conto della quale agisce, **dichiara** la disponibilità della predetta Società ad assumere la copertura assicurativa dei rischi derivanti dal Capitolato in suo possesso alle seguenti condizioni economiche:

GRUPPI DI RISCHIO	Capitali dichiarati	Aliquota pro-mille	premio imponibile annuo
ATTREZZATURE	€ 15.000,00		€

TOTALE PREMIO IMPONIBILE Annuo	€ (in cifre)
-----------------------------------	---------------------

Imposte	€ (in cifre)
---------	---------------------

TOTALE PREMIO LORDO annuo	€ (in cifre)
	€ (in lettere)

Il sottoscritto inoltre dichiara che:

la ragione sociale dell’Impresa è

con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. _____

il Capitolato d’oneri di cui si tratta viene accettato quale unico testo contrattuale valido per la corrispondente copertura assicurativa.

Luogo e data _____

firma _____